

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "A" IL GERMOGLIO

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PESCARA PE VIA DONATELLO 8

Numero REA: PE - 104655

Codice fiscale: 01477280687

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-03-2009 - Statuto completo	2
--	---

**ALL. "A" AD ATTO RACC. N. 48308
STATUTO COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO**

TITOLO I

COSTITUZIONE – DURATA – SCOPI

Articolo 1

E' costituita una società cooperativa sociale denominata “ **Cooperativa Sociale di Tipo “A” IL GERMOGLIO**”.

La cooperativa ha sede in Pescara.

La cooperativa potrà istituire nei modi previsti dalla legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Articolo 2

La Cooperativa ha la durata di anni cinquanta e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

Articolo 3

La Cooperativa ha per oggetto il perseguimento dell'interesse generale della collettività alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini.

Si propone di gestire servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1, 1° comma, lett. a), legge 381/91) orientati a soddisfare i bisogni di persone anziane, invalide e portatrici di handicap.

In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

- Attività di assistenza domiciliare integrata ;
- Strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;
- Centri diurni ed altre strutture a carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale, rivolte esclusivamente a minori, anziani e portatori di handicap;
- Attività di formazione e di consulenza rivolta ai propri soci;
- Ogni altra attività a favore delle persone deboli e svantaggiate.

La cooperativa, che si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale, può compiere tutte le operazioni atte a raggiungere gli scopi sociali, potrà consociarsi ad altre cooperative sociali per rendere più efficace la propria azione, e potrà aderire ad Associazioni riconosciute e di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale tutte le operazioni previste dalla legge n. 1 del 2.1.1991 nonché dalla legge n. 197/91 e dal D.Lgs. 385/93 e Delibera C.I.C.R. del 3.3.1994 e successive integrazioni.

Articolo 4

La cooperativa non ha finalità speculativa ed intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i principi ed i metodi.

I soci si impegnano ad eseguire le prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti.

TITOLO II

I SOCI

Articolo 5

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere ammessi come soci tutti coloro la cui domanda di ammissione venga accolta dal consiglio di amministrazione, a norma del presente statuto.

Possono far parte della cooperativa soci volontari, soci lavoratori ordinari, e soci costituiti da persone svantaggiate.

Sono soci volontari coloro che prestano gratuitamente la propria attività nella cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali; a questi non si applicano le disposizioni delle leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo, né di assicurazioni sociali, ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. Possono ammettersi volontari solo nella misura massima della metà del numero dei soci; ad essi può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Possono essere ammessi come soci sovventori, sia persone fisiche sia persone giuridiche nei limiti previsti dalla legge. Possono essere soci anche Enti e persone giuridiche, purchè non abbiano interessi contrastanti con la cooperativa.

Articolo 6

Che desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando:

- a) Nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) L'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto e dalla legge;
- c) Il numero delle azioni (o quote) che intende sottoscrivere;
- d) Ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione.

Se la richiesta è fatta da persona giuridica la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dall'atto costitutivo e dalla indicazione della persona delegata alla rappresentanza. Sull'accoglimento della domanda decide inappellabilmente il Consiglio di Amministrazione, entro due mesi dalla data di ricezione della domanda.

Articolo 7

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo delle azioni sottoscritte una tassa di ammissione da determinarsi dal C.d.A. per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Questa disposizione si applica anche ai soci che durante l'esistenza della società sottoscrivano nuove azioni.

Articolo 8

Oltre nei casi previsti dalla legge può receder il socio:

- a) Che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) Che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso; il diniego del recesso deve essere espressamente motivato.

Articolo 9

Oltre nei casi previsti dalla legge, può, dal C.d.A. essere escluso il socio:

- a) Che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) Che non osserva le disposizioni contenute nel presente statuto e nei regolamenti interni oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- c) Che svolge attività contrastante con gli interessi della società, la danneggia materialmente e moralmente, fomenta dissidi e disordini di qualunque natura tra i soci;
- d) Che, senza giustificati motivi non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società. Il socio inadempiente deve essere invitato a mezza lettera raccomandata a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese da detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente. Il provvedimento di esclusione deve essere espressamente motivato.

Articolo 10

Nel caso di decesso di un socio, il rapporto societario continuerà con l'erede o legatario delle di lui azioni, purchè questi abbia i requisiti per l'ammissione e la relativa domanda, da presentarsi entro sei mesi dalla morte del socio, a pena di decadenza, sia accolta dal C.d.A.

Articolo 11

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio deceduto, quanto non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto al rimborso delle azioni al Valore nominale sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale. I medesimi soggetti avranno diritto al rimborso del sovrapprezzo che il socio abbia versato al momento della sua ammissione nella società se non utilizzato ad aumento gratuito del capitale sociale.

Articolo 12

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per due anni dal giorno in cui il recesso, l'esclusione e la cessione della quota o dell'azione si è verificato. Per lo stesso periodo il socio uscente è responsabile verso i terzi, nei limiti della responsabilità sussidiaria stabilita dall'atto costitutivo, per le obbligazioni assunte dalla società

sino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società e verso i terzi gli eredi del defunto.

Articolo 13

La società può, su delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci, costituire i fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n.59. in tal caso vi potranno essere soci sovventori la cui presenza sarà disciplinata interamente da quanto stabilito nel predetto art. 4, legge n. 59.

Articolo 14

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni trasferibili del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge.

I versamenti delle azioni sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro dovranno essere effettuati nei termini da stabilirsi dall'Organo amministrativo.

Le azioni sono emesse su richiesta del Socio altrimenti la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

Articolo 15

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne delibera l'emissione le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società ed agli altri soci della medesima. La società può acquistare o rimborsare le azioni dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle azioni di utili di esercizio a ciò destinate.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Articolo 16

L'Assemblea stabilisce:

- a) l'importo complessivo delle azioni sottoscrivibili dai soci sovventori;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano soci cooperatori spetta un voto.

I soci sovventori persona giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la persona fisica delegata alla partecipazione all'assemblea.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

Articolo 17

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea a norma del precedente articolo.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO

Articolo 18

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero di azioni (o quote) del valore nominale di €uro 25,00 (venticinque);
- b) dalla riserva ordinaria;
- c) da ogni altro fondo, o accantonamento costituito a copertura dei particolari rischi in previsione di oneri futuri, o costituito da sussidi e premi governativi o da introiti comunque ammessi dalla legge. E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci durante la vita sociale.

Articolo 19

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito di quote. Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali, in conformità con i criteri stabiliti dal regolamento.

Articolo 20

Il versamento delle azioni o quote sottoscritte può essere effettuato in una unica soluzione o ratealmente nel modo:

- 1) per la metà dell'importo all'atto della sottoscrizione;
- 2) per il residuo del 50% anche ratealmente secondo quanto sarà stabilito dal C.d.A.

Articolo 21

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno ed il primo si chiuderà il 31 Dicembre 1997 (millenovecentonovantasette). Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

- a) Almeno il 30% al fondo di riserva ordinaria;
- b) Il 3% a quanto previsto dall'art. 11 della L. 31 gennaio 1992, n.59;
- c) Un dividendo ai soci cooperatori non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- d) Un dividendo agli eventuali soci sovventori in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- e) Una parte a riserva straordinaria o alla riserva di cui all'art. 12 della Legge n. 904/1977;
- f) Ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purchè nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolati dall'Istat, per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti.

Articolo 22

L'Assemblea può stabilire l'istituzione di fonti di finanziamento con prestiti dei soci che non possono superare € 40.000,00.

Articolo 23

L'Assemblea può, su delibera dell'assemblea ordinaria dei soci, emettere azioni di partecipazione cooperativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della L. 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

Articolo 24

Sono organi della società:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Collegio Sindacale, se nominato;

Articolo 25

L'Assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie. E' di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) L'approvazione del bilancio;
- b) La nomina degli amministratori e degli eventuali sindaci;

- c) L'approvazione dei regolamenti interni;
- d) La trattazione di tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione sociale, riservati alla sua competenza dallo statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;

E' di competenza dell'Assemblea straordinaria deliberare:

- a) Sulle modifiche allo Statuto della società;
- b) Sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Articolo 26

L'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti e rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei voti spettanti ai soci e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del numero dei voti spettanti ai soci.

Articolo 27

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata dal C.d.A.. L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale, se nominato. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare su quanto di sua competenza.

Articolo 28

La convocazione dell'Assemblea sarà fatta mediante avviso da spedire a tutti i soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso dovrà indicare l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il giorno e l'ora e il luogo dell'adunanza, e la data della eventuale seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.

Articolo 29

L'Assemblea è di norma presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altro socio designato dagli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario scegliendolo anche fra i non soci. Le modalità delle votazioni sono stabilite dall'Assemblea. Dovrà procedersi a scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda da tanti intervenuti che rappresentino almeno un quinto dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Articolo 30

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare delle azioni sottoscritte. Le persone giuridiche socie hanno diritto ad un voto per ogni quota o azione

sottoscritta con un massimo di 5 voti. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori. I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, possono farsi rappresentare da altri soci non amministratori mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di 5 soci.

Articolo 31

La società può ammettere anche soci volontari che saranno disciplinati secondo quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381.

Articolo 32

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i soci medesimi. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

Il consiglio di amministrazione, nella prima riunione, elegge, scegliendoli fra i propri membri. Il Presidente ed il Vice Presidente. Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 33

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non ricevono compensi salvo che l'Assemblea non deliberi diversamente. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi in conformità dell'atto costitutivo è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato.

Articolo 34

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Consigliere, o ad uno o più suoi membri, determinando i limiti della delega. Il Consiglio, inoltre, può istituire comitati tecnici stabilendone la composizione, le attribuzioni e gli eventuali compensi.

Articolo 35

La firma e la rappresentanza sociale sono affidate, anche in giudizio, al Presidente e, nel caso di assenza o di impedimento, al Vice presidente e, nei limiti stabiliti dalla delega, ed anche disgiuntamente, al consigliere delegato.

Articolo 36

Il C.d.A. è convocato dal Presidente anche dietro domanda di almeno due Consiglieri, o dal collegio sindacale, se nominato. La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque gg. Prima dell'adunanza e, nei casi d'urgenza, a mezzo telegramma o raccomandata a mano, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze si ritengono legali quando vi interviene la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri presenti e le votazioni sono segrete quando ciò sia richiesto da un solo consigliere, oppure quando si tratta di persone o affari per cui taluni dei

componenti il Consiglio e dei sindaci abbia un interesse diretto. Il consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni. A parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente; nelle segrete, la parità importa la reiezione della proposta. Il consigliere che senza giustificato motivo manca a più di tre sedute consecutive è considerato decaduto.

Articolo 37

Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità delle leggi e dello Statuto, alla amministrazione della società compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'Assemblea.

Articolo 38

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi eletti dall'assemblea dei soci la quale nomina, inoltre, due sindaci supplenti. Qualora l'assemblea stabilisca che i sindaci devono essere remunerati, la retribuzione deve essere fissata prima della nomina per tutta la durata della carica. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 39

Il Collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. I sindaci devono anche:

- a) Accertare, almeno ogni tre mesi, la consistenza della cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli della società e di quelli ricevuti in pegno, cauzione e custodia;
- b) Convocare l'assemblea quando non vi provvedono gli amministratori.

Articolo 40

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

I sindaci hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge. I sindaci che non assistono, senza giustificato motivo alle assemblee o durante un esercizio sociale, a due adunanze del C.d.A., oppure non partecipano, sempre durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio sindacale, decadono dall'ufficio secondo quanto disposto dagli artt. 2404 e 2405 c.c. Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi processo verbale che, sottoscritto dagli intervenuti, viene trascritto nell'apposito libro sul quale devono essere verbalizzati anche gli accertamenti fatti individualmente. Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

TITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 41

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 42

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 43

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Articolo 44

1. E' vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi forma.
2. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.
3. Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale eventualmente rivalutato a norma dell'art. 23, comma 4, lett. c), deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 45

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

FIRMATO REMIGIO PARADISO - NOTAIO PASQUALE ROZZI

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I..

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D .LGS. 7.3.2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese, in termini utili di registrazione.